



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 59 del 27-10-2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE BONIFICA , MANUTENZIONE E CURA VERDE PRIVATO PROSPICIENTE SU AREA PUBBLICA , STRADE PUBBLICHE, O PERTINENZE DI ESSE.

Considerato il particolare periodo che ha visto il Governo costretto ad adottare “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che tra l'altro, dispone che “nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere adottate ai sensi dell'art.32 della Legge 23/12/1978 n.833, dell'art.117 del D.Lgs.112/1998 e dell'articolo 50 del TUEL D.lgs. 267/2000” ulteriori misure a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, volte a mantenere il distanziamento sociale e a vietare gli assembramenti ed **ogni altra forma di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica;**

Atteso che è compito dell'Amministrazione Comunale, in special modo a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11/03/2020 che valutava l'epidemia da Covid-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusità e gravità raggiunti a livello mondiale, prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita e della salute della collettività, come eliminare situazioni che potrebbero causare pericolo alla pubblica incolumità ;

Considerato che la crescita incontrollata della vegetazione (piante, siepi, arbusti, ecc..) può determinare l'invasione dei marciapiedi, degli scivoli per i diversamente abili, delle vie e strade Comunali, delle piazze ma anche delle strade vicinali di uso pubblico, limitando così la visibilità e la circolazione e mettendo a rischio la sicurezza dell'utenza, soprattutto di quella più debole (anziani, bambini) e che la presenza di piante di alto fusto con rami protesi sulla sede viabile può rappresentare, in caso di avverse condizioni meteorologiche come vento, piogge , temporali e neve, un grave pericolo per l'incolumità pubblica e la viabilità, per rischio di caduta sulla sede viaria e può essere responsabile di una minor efficienza del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche a causa della caduta del fogliame;

Ritenuto che tali circostanze destano ancor più preoccupazione e nocumento se i terreni o le aree incolte sono confinanti con fossi o canali di scolo acque meteoriche, le cui mancate manutenzioni e bonifiche possono provocare talora l'ostruzione degli stessi e delle cunette, o eliminare addirittura i fossi di scolo non consentendo di fatto il regolare deflusso delle acque;

Preso atto che compete ai proprietari dei fondi, terreni, aree private, giardini o in generale delle proprietà private adiacenti o prospicienti alla viabilità comunale e vicinale di uso pubblico la potatura dei rami e delle siepi che insistono nella sede stradale e nelle sue pertinenze, nonché l'esecuzione degli interventi di taglio sulle piante essiccate e pericolose o incolte che potrebbero cadere sulla sede stradale (Art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e Art. 26 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, nonché la manutenzione di tali diramazioni, allo scopo di impedire il deflusso di acqua e materiale di qualsiasi natura sulla sede stradale;

Considerato che compete altresì ai proprietari di fabbricati e muri o manufatti di qualunque genere, fronteggianti la viabilità comunale e vicinale di uso pubblico, la loro conservazione in buono stato manutentivo, al fine di non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze, così come ai proprietari dei fondi adiacenti la sede stradale, la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti (previe e necessarie autorizzazioni da parte degli Uffici competenti secondo la normativa vigente in materia)

Viste le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi ed in particolare gli articoli 16, 17, 29 e

31 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) e regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, nonché la normativa vigente in materia ed i regolamenti comunali;

Visti gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni in confine con la viabilità comunale e vicinale di uso pubblico, di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare o non occupare la sede stradale o i manufatti in genere e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il ciglio stradale o le piante essiccate, e di eseguire ogni altra incombenza prevista dall'art. 16 e 29 del D. Lgs n. 285 del 30.04. 1992 e dall'art. 26 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ciò che prevede la normativa vigente in materia nonché i regolamenti comunali;

A tutti i proprietari di aree private, giardini, proprietà private di provvedere al taglio delle piante sporgenti su strade, pertinenze, marciapiedi e spazi pubblici, alle linee ferroviarie, taglio di rampicanti che si protendono su sostegni di linee elettriche e telefoniche; potatura delle siepi, arbusti, rampicanti, cespugli, rovi, alberature e simili che propendono oltre i limiti della proprietà privata verso luoghi pubblici, marciapiedi, e strade pregiudicandone la pulizia, il decoro, la viabilità e la segnaletica;

A tutti i proprietari il mantenimento delle aree oggetto della presente ordinanza pulite ed in perfetto ordine attraverso manutenzione periodica, nonché verifiche tramite tecnici abilitati delle alberature ad alto fusto insistenti nelle proprietà private che possano in caso di caduta pregiudicare l'incolumità pubblica o danneggiare la sede stradale o sue pertinenze.

PRECISA

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, area o proprietà privata, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista; Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

Che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;

MANDA

Al Settore V - VI Ufficio Tecnico e LL.PP., per quanto di competenza disponendo che, in caso di totale o parziale inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, si provvederà coattivamente all'esecuzione in danno, con costo a carico della parte inadempiente.

Al Settore I Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo Pretorio online del Comune di Santa Marinella ed in ogni altra forma di pubblicità per la cittadinanza tutta del presente atto.

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Agli ispettori ambientali debitamente formati e nominati con apposito decreto nominativo sindacale, per il controllo, le segnalazioni agli organi competenti e le applicazioni previste dalla normativa vigente in materia.

AVVISA

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune e trasmesso alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri Santa Marinella, al Commissariato Polizia di Stato di Civitavecchia, alla ASL RM4, alla Santa Marinella Servizi.

Avverso alla presente, da considerare atto definitivo, è ammesso ricorso in via giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

L'inottemperanza alla presente ordinanza, oltre alle diverse sanzioni stabilite dalla normativa vigente in materia, costituisce reato punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Santa Marinella, 27-10-2021

IL SINDACO
AVV. PIETRO TIDEI
